



---

**Comitato esecutivo del 16 settembre 2014**

**Punto 4 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring**

**ALLEGATO 4.2**

**Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Seconda consultazione  
Position paper Assifact**



Trasmessa via PEC all'indirizzo  
[ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

Milano, 12 settembre 2014  
Ns. Rif.: 330/14/LC

Spettabile  
Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e Analisi  
macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione II  
Via Milano 53  
00184 ROMA

**OGGETTO: Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Seconda consultazione**

Egregi Signori,

questa Associazione ha esaminato il documento per la consultazione in esame e si pregia di trasmettere, nel Position paper allegato, le proprie osservazioni in merito.

Ringraziando per l'attenzione concessa, si porgono cordiali saluti.





## **Seconda consultazione sullo Schema di Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in attuazione del d.lgs. 141/2010**

---

**Settembre 2014**

Il presente documento è il risultato dell'analisi svolta dall'Associazione Italiana per il Factoring (Assifact) sul documento in seconda consultazione pubblica relativo allo Schema di Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in attuazione del d.lgs. 141/2010.

Il presente documento rappresenta quindi la posizione dell'industria del factoring sui temi in consultazione e recepisce le osservazioni formulate dagli operatori del comparto, costituiti da banche ed intermediari finanziari specializzati.

In linea generale, l'Associazione prende atto della posizione ribadita da Codesta Banca, in occasione del resoconto della prima consultazione, in merito all'adozione, per gli intermediari finanziari, di un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche attraverso un quadro regolamentare uniforme e, nel sottolineare lo sforzo compiuto nella direzione di una migliore applicazione del principio di proporzionalità in questa seconda versione delle disposizioni, si pregia di trasmettere, di seguito, le proprie ulteriori osservazioni e proposte in materia, accompagnate dalle riflessioni e motivazioni a supporto, avendo riguardo, come richiamato nel documento in consultazione, alle sole parti modificate ovvero a quanto non ha trovato risposta nel resoconto per la consultazione.

### **Entrata in vigore delle disposizioni**

Si rileva come il presente documento in consultazione presenti modifiche significative rispetto alla precedente versione, configurando un quadro di innovazioni piuttosto pesante per gli intermediari finanziari, mutuando, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni, i principi alla base delle disposizioni di vigilanza applicabili alle banche.

Si auspica pertanto che l'emanazione del provvedimento definitivo avvenga con un congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni per consentire agli intermediari di effettuare i dovuti aggiustamenti in tempi adeguati.

---

## **Intermediari appartenenti a gruppi bancari esteri**

Appare opportuno definire in maniera più precisa le disposizioni applicabili agli intermediari facenti parte di gruppi bancari esteri, al fine di porre in maggiore evidenza le modalità di coordinamento delle disposizioni di vigilanza in esame con la vigilanza applicabile al gruppo bancario nel suo complesso nel paese di appartenenza.

## **Disposizioni di vigilanza prudenziale**

### *Requisiti patrimoniali*

Rispetto alla versione precedente delle disposizioni in esame, si rileva che nel testo in consultazione non si rinvencono le disposizioni relative alla possibilità, per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata, di beneficiare della riduzione dei requisiti patrimoniali del 25% a livello individuale. Come già evidenziato in occasione della consultazione sulle discrezionalità nazionali in tema di vigilanza bancaria, si ritiene opportuno che tale agevolazione per le società appartenenti a gruppi, seppure non più applicabile alle banche in relazione al mancato esercizio della relativa discrezionalità nazionale, venga mantenuto per gli intermediari finanziari, in applicazione del principio di proporzionalità.

### *Grandi rischi - limite individuale*

Rispetto alla versione precedente delle disposizioni in esame, si rileva che nel testo in consultazione non si rinvencono le disposizioni relative alla possibilità, per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata, di assumere posizioni di rischio entro il 40% del patrimonio di vigilanza a livello individuale, fatto salvo il rispetto, a livello consolidato, del limite del 25%. Tale assenza parrebbe spiegata dalla scelta operata da Codesta Banca in sede di definizione delle discrezionalità nazionali in fase di recepimento, nella normativa secondaria applicabile alle banche e ai gruppi bancari, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE.

Come già evidenziato in occasione della relativa consultazione, questa Associazione ritiene indispensabile che Banca d'Italia confermi quanto previsto nel precedente documento in consultazione relativo alla normativa destinata agli intermediari finanziari ovvero che sia mantenuto, a livello individuale e per gli intermediari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata, il limite al 40% del patrimonio di vigilanza oppure, quanto meno, che venga applicata a tutti gli intermediari la deroga prevista per gli intermediari non appartenenti a gruppi bancari.

Appare infatti opportuno ricordare come, nel caso degli operatori del settore del factoring, il portafoglio crediti risulti strutturalmente più concentrato rispetto al credito bancario, senza che la maggiore concentrazione del portafoglio clienti (tipica dei soggetti che operano nel settore del credito commerciale) si ripercuota sul rischio effettivo dell'operazione, che presenta tassi di sofferenza particolarmente contenuti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si veda, per approfondimenti, Gibilaro L., e Mattarocci G. (2006), "L'influenza della concentrazione sulla disponibilità del credito alle imprese: un confronto fra crediti commerciali e crediti finanziari", Credifact Discussion Paper Series n. 2/2006, e Gibilaro L., e Mattarocci G. (2009), "Concentration in Lending: Commercial vs Financial Credits", Academy of Banking Studies Journal, Volume 8, Number 1.



Tale differenza rispetto alle scelte operate nell'ambito del quadro regolamentare previsto per le banche appare pertanto senza dubbio giustificata dal principio di proporzionalità in considerazione delle caratteristiche peculiari degli intermediari in termini di dimensioni, rischio e attività, e non pregiudica in alcun modo il rispetto dei requisiti di capitale né dei limiti alle esposizioni a livello consolidato, consentendo anzi di garantire maggiore elasticità applicativa della normativa e la possibilità per gli intermediari finanziari specializzati, caratterizzati da minore rischiosità, di mantenere invariati i livelli di finanziamento alla clientela e le condizioni applicate.

#### Grandi rischi - sistema delle ponderazioni

In occasione della precedente consultazione era stato chiesto di mantenere l'attuale approccio della circolare 216/1996 che consente di intestare e ponderare le esposizioni ai fini della concentrazione dei rischi applicando le regole previste per il rischio di credito. Nel resoconto della consultazione, Codesta Banca precisa che, in virtù dell'allineamento della disciplina sulla concentrazione dei rischi degli intermediari finanziari a quella delle banche, non sono applicabili i fattori di ponderazione previsti nella disciplina del rischio di credito. Resta tuttavia fermo che l'esposizione va intestata in base a quanto previsto dalla disciplina in materia di rischio di credito e di controparte. Il testo delle disposizioni in consultazione fa riferimento alle disposizioni della CRR: pertanto appare opportuno precisare esplicitamente che, ai fini dell'intestazione dell'esposizione ai fini della disciplina delle grandi esposizioni, per le società di factoring vale quanto previsto in tema di rischio di credito (Titolo IV - Capitolo 5 - Sezione II - Par. 3), ovvero la possibilità di intestare alternativamente al debitore ceduto le esposizioni per factoring pro solvendo in presenza dei relativi requisiti operativi.

